


COMUNE DI FONTE
 Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
 Sessione Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
 Art. 32 L. 69/2009)

N. 668 Reg. Pubblicazioni

 Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **18-10-2013**

 all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addì, 18-10-2013

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO F.TO (GAZZOLA LUISA)
UFFICI INTERESSATI

- SEGRETARIO
 SEGRETERIA/TRIBUTI
 RAGIONERIA
 COMMERCIO
 PROTOCOLLO
 TECNICO
 ANAGRA./STATO CIVILE
 ASSISTENZA
 BIBLIOTECA
 POLIZIA URBANA

NOTE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TONDI MASSIMO	P	RIZZARDO DENIS	P
CECCATO LUIGINO	P	MARSANGO MARCO	P
DAL BELLO MAURIZIO	P	BALLESTRIN CHIARA	A
GAZZOLA MORENA	A	VENDRASCO GIANMATTEO	P
REGINATO LINO	P	BACCIN FABIO	P
SIGNOR SILVIA	P	ZANOTTO RENATO	P
SIBEN CLAUDIO	P	BULLA BRUNO	P
ZANOTTO SANDRA	P	MAZZAROLO ANNA PAOLA	A
LIONELLO MAURO	A		

presenti n. 13 e assenti n. 4.

 Assiste all'adunanza il Sig. **BRINDISI FULVIO** - Segretario Comunale.

 Il **SINDACO**, Sig. **TONDI MASSIMO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza

Immediatamente eseguibile: S

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

Il Sindaco: introduce il punto all'O.d.G. e lo illustra. Spiega che l'I.M.U. inerente l'abitazione principale è stata sospesa, fa presente che in merito vi è una grande confusione, rammenta che la rata di giugno non è stata pagata e che non si dovrebbero pagare neanche quelle dei mesi di settembre e dicembre. Precisa che al Regolamento I.M.U. del Comune di Fonte, con la presente delibera non vengono apportate modifiche, spiega invece che viene introdotta un'aliquota I.M.U. agevolata, dello 0,46 per cento anziché dello 0,76 per cento, da applicarsi alle abitazioni concesse come prima casa, ad uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado e a parenti in linea collaterale di secondo grado. Fa presente che il Comune per questo tipo di agevolazione non introiterà circa 30 mila Euro.

Il Sindaco: prosegue chiedendo se vi sono interventi.

Il Consigliere Vendrasco: chiede a chi sarebbero andati i 30 mila Euro, se al Comune oppure allo Stato.

Il Sindaco: precisa che sarebbero andati tutti al Comune, asserisce inoltre che allo Stato va solo l'I.M.U. di tutti gli immobili produttivi classificati in categoria D.

Il Sindaco: prosegue con il deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%).
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%).
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO**
solo riduzione fino allo 0,10 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:**
 - a) **FINO ALLO 0,40 PER CENTO** nel caso di:
 - a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - a 3) immobili locati;
 - b) **FINO ALLO 0,38 PER CENTO** nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 1 comma 169 LEGGE 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";

VISTO il comma 4-quarter dell'art. 10 del Decreto Legge n. 35 dell'08.04.2013, così come convertito in Legge 6 Giugno 2013 n. 64, con il quale viene prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che l'art. 13 comma 13 BIS del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 così come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*"

CONSIDERATO che con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) sono state apportate modifiche alla disciplina dell'IMU, sostanzialmente per quanto concerne la destinazione del gettito IMU e ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e Comune prevedendo in particolare:

- il gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota base dello 0,76%;
- i Comuni possono elevare sino allo 0,30% l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitando il gettito corrispondente;
- La soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio;
- L'istituzione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in sostituzione del Fondo suddetto, con la finalità di attuare la perequazione orizzontale tra i Comuni, alimentato da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 04/05/2012 con la quale sono state determinate le aliquote di imposta per l'anno 2012 e precisamente:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

4) DETRAZIONI DI LEGGE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2013 con la quale è stato integrato il "Regolamento Imposta Municipale propria IMU" (art. 4) con la possibilità di stabilire una aliquota agevolata per le abitazioni dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori -figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli, sorelle);

ATTESO che nelle linee guida IMU pubblicate nel mese di Luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che per tali fattispecie si possa legittimamente modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali, introducendo un'aliquota agevolata, purchè in misura non inferiore allo 0,46 per cento.

RITENUTO di introdurre con decorrenza dall'anno 2013, una aliquota agevolata per le fattispecie di cui all'art. 4 del vigente Regolamento IMU, nella misura dello 0,46% e di confermare altresì le altre tariffe base già stabilite per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il gettito IMU stimato sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013 con mantenimento delle aliquote base e tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, è quantificabile in
€ 1.441.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del settore interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 13;
Consiglieri votanti	n. 13;
Consiglieri favorevoli	n. 13;
Consiglieri contrari	n. 00;
Consiglieri astenuti	n. 00;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE:	0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:	0,2 PER CENTO
ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE USO GRATUITO parenti linea retta di primo grado e parenti in linea collaterale di secondo grado	0,46 PER CENTO

DETRAZIONI DI LEGGE (€ 200,00 per abitazione principale e maggiorazione di €50,00 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età per un importo massimo di € 400,00)

3) di inviare la presente deliberazione, avente valore regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

Con successiva separata votazione, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 13;
Consiglieri votanti	n. 13;

Consiglieri favorevoli n. 13;
Consiglieri contrari n. 00;
Consiglieri astenuti n. 00;

la suesesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO TONDI MASSIMO

F.TO BRINDISI FULVIO

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la proposta, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTA la proposta sopra specificata, si da atto della regolarità e completezza dell'istruttoria.

li, 29-08-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MARSANGO FRANCESCA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, 18-10-2013.



[Handwritten Signature]
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE

(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ildecorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (Art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.TO GAZZOLA LUISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO